

# STATUTO ASSOCIAZIONE “Oltre a.p.s.”

## Definizioni e Finalità

### ART 1 (chi siamo)

L'Associazione “Oltre APS”, (di seguito denominata Associazione nel presente testo) è un'associazione di promozione sociale ai sensi del Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii ;

La qualifica di APS avrà validità formale successivamente all'iscrizione nel/nei registro/i previsti dalla legge e dal CTS.

L'Associazione è apartitica ed aconfessionale ed è basata su principi antirazzisti, antifascisti, democratici, solidali e pacifisti. Non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità civile, sociale e culturale anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. ed ha durata illimitata.

### ART 2 (scopo e finalità)

Le finalità che “Oltre APS”, si propone, da promuovere con le modalità ritenute più idonee, sono in particolare:

- a) il rispetto dell'identità della persona, con l'obiettivo di favorirne l'integrazione sociale, in primis per mezzo della pratica educativa;
- b) l'attivazione di processi volti a sviluppare l'autonomia e la socializzazione delle persone, soprattutto dei bambini;
- c) la sensibilizzazione della comunità alle problematiche sociali ed educative attraverso la promozione di convegni, tavole rotonde, seminari;
- d) l'assistenza allo studio per bambini e ragazzi di età scolare inerente il ciclo della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- e) l'organizzare, il sostenere ed il diffondere pratiche di partecipazione attiva di singoli individui e gruppi alla vita sociale, culturale e politica, sia in ambito locale che nazionale ed internazionale, incentivando soprattutto tra i minori, le loro famiglie ed i soci dell'Associazione in genere la collaborazione e la cooperazione, l'incontro costruttivo, consensuale, non discriminante e non impositivo tra opinioni diverse e la risoluzione nonviolenta dei conflitti;
- f) lo stimolo della crescita culturale della società nel suo complesso e degli individui di cui essa è composta, contribuendo fin dall'infanzia alla progressiva eliminazione di ogni discriminazione, tra le quali quelle etniche, linguistiche, culturali, anagrafiche, di genere, di orientamento sessuale, di censo, di opinione filosofico - religiosa e politica, ecc.
- g) la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- h) la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- i) la promozione della laicità, quale fondamento dello stato di Diritto e principio di democrazia, difesa del pari diritto e riconoscimento della libertà di coscienza, rivendicando la separazione tra la sfera politica e quella religiosa e l'autonomia decisionale dello Stato nei confronti di ogni condizionamento ideologico, morale o religioso che ne potrebbe compromettere o limitare l'azione;
- j) la promozione di una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano una risorsa.
- k) La promozione del protagonismo e dell'auto-organizzazione dei/delle migranti e delle minoranze;
- l) il ripudio della guerra e l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della ricerca della soluzione nonviolenta dei conflitti, l'azione politica per il disarmo, la riconversione industriale bellica e la riduzione delle spese militari;
- m) la promozione e la pratica delle forme di servizio civile universale e regionale e di impiego nei progetti all'estero previste dalla legislazione nazionale, dalle legislazioni regionali e da quella europea;

- n) favorire il corretto mantenimento del benessere psico-fisico della persona nella sua totalità;
- o) favorire lo sviluppo di tutte quelle attività culturali, formative, informative che riguardano il mondo dell'arte in genere, delle attività di divulgazione, informazione cinematografica e audiovisiva, musicale e teatrale, aiutando chi vuole esprimere il proprio talento artistico a trovare strumenti, luoghi e opportunità di crescita e confronto;
- p) la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, sportive, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento e a migliorare la qualità della vita dei/delle soci/e e di tutti/e i/le cittadini/e.
- q) la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'auto-organizzazione dei/delle cittadini/e, come parte integrante del diritto di associazione;
- r) la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;
- s) l'affermazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva.

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- a) attività educative, didattiche, ricreative ed assistenziali a favore dei minori e delle loro famiglie e attività di gestione, anche in forma diretta di strutture all'uopo allestite ed organizzate prevalentemente per minori in età scolare;
- b) attività di puericultura e di assistenza all'infanzia, anche in asilo nido e scuola dell'infanzia;
- c) attività di formazione e consulenza nel campo sociale, al fine di dotare gli operatori, a tutti i livelli, delle necessarie competenze per svolgere correttamente il proprio ruolo sociale e professionale;
- d) attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera mediante la progettazione, organizzazione e gestione di dibattiti, convegni, incontri di studio, corsi, seminari, mostre, spettacoli ed in generale eventi in ambito pedagogico, psicopedagogico, educativo, didattico, filosofico, multiculturale, sociale, artistico e scientifico, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone, con particolare riguardo ai minori.

A precisazione e non a limitazione, l'Associazione "Oltre APS", ha lo scopo di:

1. promuovere, sostenere, costituire e mantenere delle realtà educative libere e democratiche e centri di apprendimento rivolti ad ogni fascia d'età, con una particolare attenzione per i minori e per le neo mamme, realtà in cui l'educazione e l'insegnamento vengano svolti con l'ausilio di pratiche e accompagnatori dedicati che abbiano i fini e gli scopi dell'Associazione stessa, incrementando l'interesse e lo scopo di apprendere una materia e la relazione della stessa con la vita;
2. promuovere, sostenere, costituire, mantenere ed incoraggiare l'inserimento di attività che incrementino l'indipendenza e l'autostima;
3. promuovere, sostenere, costituire, mantenere ed incoraggiare l'inserimento di attività didattiche e laboratoriali manuali e a contatto con la natura;
4. sviluppare le capacità e le propensioni espresse dal bambino stesso;
5. promuovere l'autoproduzione e lo sviluppo editoriale di documenti e testi relativi allo sfondo culturale educativo in cui opera l'associazione (archivi, testi scolastici auto-costruiti, sussidiari prodotti da bambini e ragazzi, raccolte editoriali).
6. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
7. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa
8. fornire servizi nei settori delle politiche del lavoro, educative e giovanili, in un'ottica di sviluppo sociale in grado di creare cittadinanza tramite il metodo della progettazione partecipata e condivisa, tesa a valorizzare le risorse territoriali ed i legami di comunità.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione "Oltre" che crede che la valorizzazione delle risorse

individuali e delle potenzialità dei soci e la partecipazione democratica siano le condizioni essenziali per il raggiungimento di questi obiettivi.

La nostra idea è quella di una associazione che sappia interpretare il territorio e le sue realtà a partire dalla centralità dell'utente e dai bisogni e dalle potenzialità espresse dai territori, producendo servizi concreti di cittadinanza attiva.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/alle soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, retribuito, anche ricorrendo ai propri associati e/o ai membri del direttivo.

### **ART. 3 (Patrimonio e mezzi economici)**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

1. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
2. da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
3. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

1. dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
2. dal ricavato proveniente dall'organizzazione di attività e di raccolta fondi occasionali;
3. da eventuali attività in convenzioni con servizi sociali pubblici;
4. da finanziamenti pubblici e privati;
5. partecipazione a bandi nazionali ed internazionali.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2. In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili nè rivalutabili, e sono trasmissibili esclusivamente in caso di morte del socio; nel caso di una pluralità di eredi, dovranno essere rappresentati da uno solo di essi.

### **ART. 4 (Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all'Associazione persone fisiche che condividano gli scopi e le finalità partecipando alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone. Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata annualmente dall'organo amministrativo.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo apposita domanda scritta contenente, oltre alle proprie generalità, l'impegno del richiedente ad attenersi al

presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente.

Sulla domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita annualmente dallo stesso Consiglio direttivo.

La domanda di associazione potrà essere respinta dal Consiglio direttivo con delibera motivata e comunicata al richiedente entro sessanta giorni. Avverso l'eventuale respingimento dell'istanza è ammesso ricorso all'assemblea dei soci entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

All'atto della deliberazione di ammissione del Consiglio Direttivo e con il pagamento della quota associativa il richiedente acquisisce a tutti gli effetti la qualifica di socio.

Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente o un altro membro del direttivo a formalizzarne l'ammissione, purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte.

Per i giovani che non abbiano ancora compiuto la maggiore età, la domanda di ammissione è controfirmata da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale.

In base delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'associazione previo assenso scritto del socio; per eventuali ulteriori utilizzi dei dati personali, l'Associazione richiederà un esplicito e specifico consenso ai soci, secondo le norme vigenti in materia.

#### **ART. 5 (Diritti e obblighi degli associati)**

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ente ed alla sua attività. È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni in regola con il versamento delle quote associative. In caso di minorenni avranno diritto al voto un genitore o legale rappresentante dello stesso non tesserato (in caso di genitore e figlio tesserati il voto varrà come 1)

In particolare, gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate se preventivamente autorizzate dal Presidente o chi ne fa le veci;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi, facendone richiesta .

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale e spontaneo, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

## **ART. 6 (Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato è annuale, a seguito pagamento della quota associativa rispettiva, si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'organo amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato e non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'organo amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'Assemblea. Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata con la mora superiore a 6 (sei) mesi del pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto con quelle dell'associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti e delle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo. L'esclusione dovrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata assieme alle motivazioni che la giustifichino, all'associato dichiarato decaduto il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata indirizzata al presidente dell'associazione.

Il socio recedente non avrà alcun titolo alla restituzione di quanto versato negli anni di partecipazione, né tantomeno alla liquidazione di una quota dei beni dell'associazione.

## **ART. 7 (Organi sociali)**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo / ove previsto.

## **ART. 8 (Assemblea degli associati)**

L'assemblea dei soci è il massimo organo dell'associazione.

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione vario, almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, o cellulare, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

Hanno diritto di voto tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa. Si considera quale data d'iscrizione quella di presentazione della domanda. ~~in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.~~ Ciascun associato esprime un solo voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione.

In caso di minorenni avranno diritto al voto un genitore o legale rappresentante dello stesso, purché non tesserato lui stesso (in caso di genitore e figlio tesserati il voto varrà come 1)

Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe. Il voto si esercita in modo palese oppure a scrutinio segreto in base alla determinazione fattane dall'assemblea degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un membro del direttivo da lui delegato, la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea,

Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto. L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

1. che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
2. che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
3. che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea -in seduta ordinaria o straordinaria- delibera qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e le deliberazioni aventi oggetto la responsabilità dei consiglieri e del Presidente.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, in prima convocazione occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e la responsabilità dei consiglieri e del Presidente, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo e il Presidente non hanno diritto di voto.

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria, su iniziativa del consiglio direttivo, quando lo stesso lo ritenga necessario o per l'esame delle modifiche dello Statuto sociale oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno un terzo dei soci, ai sensi dell'art. 20 del Codice civile.

Le riunioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, sottoscritto dal Presidente e conservato nell'apposito registro. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle Assemblee e chiederne copia a spese proprie.

#### **ART. 9 (Il Presidente)**

Il Presidente dura in carica 3 (tre) esercizi, rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. In caso di decadenza del Consiglio direttivo, decade anche il Presidente.

Il presidente, in caso di necessità, può delegare un membro del direttivo a fare le sue veci. Qualora non vi abbia provveduto il consiglio direttivo, nomina il segretario ed il tesoriere.

In caso di necessità e urgenza, il Presidente può provvedere su materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre le sue decisioni alla ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva e comunque non oltre novanta giorni dall'emissione dei provvedimenti.

In caso di assenza temporanea e/o impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal vice-Presidente, ove nominato, o da un membro da lui delegato

#### **ART. 10 (Consiglio direttivo)**

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di 7 membri, determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili. I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle altre informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Dalla funzione di componente del Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

Il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno il vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Nel caso in cui per dimissioni o per qualsiasi ragione nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno, entro trenta giorni dal venir meno dei consiglieri, alla surroga dei consiglieri mancanti. I consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla naturale scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà, invece, considerarsi decaduto e non più in carica –se non per lo svolgimento degli affari correnti e degli adempimenti obbligatori- qualora per dimissioni ovvero per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. In tal caso i consiglieri superstiti provvederanno a convocare l'assemblea degli associati per il rinnovo dell'organo sociale entro trenta giorni dal venir meno dei consiglieri o altri membri del consiglio direttivo.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute e autorizzate per lo svolgimento dell'incarico e fatta salva differente determinazione dell'assemblea degli associati, nei limiti di legge

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione. È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto, il bilancio sociale e la relazione di missione;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con banche e istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- deliberare i contratti di assunzione di lavoratori e di figure di consulenti e collaboratori;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica. Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti ( con eventuali deleghe degli assenti); in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

1. che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
2. che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
3. che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente o chi ne fa le veci ed il verbalizzante. Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il



consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario. Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione.

#### **ART. 11 (Organo di controllo)**

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

#### **ART. 12 (Revisione legale dei conti)**

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### **.ART. 13 (Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Legge e dal Consiglio direttivo.

I volontari che operano per l'Associazione in modo non occasionale devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

#### **ART. 14 (Esercizio sociale)**

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si conclude il 31/12/2022.

#### **ART. 15 (Bilancio sociale e informativa sociale)**

L'associazione redige e approva annualmente un rendiconto, secondo quanto stabilito dal CTS e dal presente statuto.

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Associazione redige il bilancio sociale, lo pubblica presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e lo rende intellegibile sul proprio sito Internet

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Associazione pubblica e aggiorna annualmente sul proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

#### **ART. 16 (Libri sociali)**

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora istituito, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, qualora istituiti, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo il quale fisserà tempi e modalità in apposito regolamento.

#### **ART. 17 (Lavoratori)**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nei limiti e con le modalità previste dalla Legge, anche qualora essi siano parte del direttivo stesso.

#### **ART. 18 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 del Codice civile:

1. quando il patrimonio è divenuto insufficiente agli scopi;
2. per le altre cause di cui all'art. 27 del Codice civile
3. per volontà dei soci.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre convocare l'Assemblea straordinaria, con le modalità all'articolo 8 del presente Statuto, la quale provvederà eventualmente alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà sulla destinazione dell'eventuale patrimonio residuo

Il patrimonio residuo dovrà comunque essere devoluto secondo le disposizioni del CTS, e in particolare - secondo quanto previsto all'art. 9 - ad altri enti del Terzo Settore.

#### **ART. 20 (Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice civile e dalle norme di legge vigenti, con particolare riferimento al CTS.